



Il datore di lavoro committente: soggetto promotore della collaborazione e del coordinamento fra le varie aziende operanti nell'area di lavoro.

Il datore di lavoro dell'azienda appaltante é il dominus dello spesso articolato 'scenario' nel quale sono svolte le attività di lavorazione da parte delle ditte appaltatrici e/o sub appaltatrici.

Parte II

1. La sicurezza che deriva dall'organizzazione aziendale

La individuazione di 'chi fa cosa' diviene fondamentale ai fini della pieno e corretto adempimento dei tanti e articolati obblighi che gravano, in primis, sul datore di lavoro ed anche sulle altre figure del sistema normativo organizzativo della salute e sicurezza sul lavoro

Pertanto, partendo da tale assunto la Suprema Corte ritiene che «il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele». Di talché **«se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico, ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.** E' evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro».

Le responsabilità del Datore di Lavoro nell'organizzare il "sistema sicurezza" azienda

2. L'analogia nella gestione degli appalti.

Conseguentemente, venendo all'argomento che ci occupa, la Cassazione afferma:

«Non dissimile, sebbene di più complessa definizione, è la logica che presiede alla gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, in questo caso anche committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione

Quali sono i punti in comune tra la normale "interna" gestione della sicurezza e quella che avviene in occasione di appalti





concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez.4, n.5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez.4, n.36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez.4, n.32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.)»¹.

Invero, nella predetta pronuncia giurisprudenziale si rilevava come «la condotta costitutiva del reato» fosse stata individuata «nella violazione di quelle norme prevenzionistiche funzionali alla neutralizzazione del rischio da interferenza inerente all'ambiente di lavoro del committente». Dunque l'infortunio non poteva ricondursi «ad un rischio specifico dell'impresa appaltatrice» ma dipendeva «**dalla mancata organizzazione prevenzionale dei rischi derivanti da interferenze, ossia da contatti rischiosi tra il personale delle due imprese**»

3. Il committente è il primo responsabile della corretta gestione dei rischi

Venendo agli obblighi del Datore di lavoro/committente la Cassazione osserva come «Il presupposto dell'obbligo del committente di neutralizzare i rischi interferenziali si rinviene, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, nel D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 3, che è stato modificato ponendo espressamente a carico del datore di lavoro committente l'obbligo di stilare il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), con riferimento alle attività che si svolgono all'interno della sua azienda (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1), indipendentemente dal fatto che vi siano taluni rischi da interferenze che possano riguardare esclusivamente i dipendenti dell'appaltatore ovvero i lavoratori autonomi presenti nell'ambiente di lavoro e non anche i lavoratori dipendenti del committente. Si tratta di una regola evidentemente finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese. Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, successiva all'infortunio in esame, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo»².

La gestione del rischio parte dalla committenza, tenuta a imporre la collaborazione e cooperazione con le ditte in appalto

Al riguardo la Cassazione ritiene opportuno richiamare una pronuncia della Sez. IV (n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094) che ha fornito «**un analitico quadro delle attuali posizioni di garanzia nel sistema della sicurezza del lavoro, sottolineando come le stesse si conformino intorno all'idea centrale di rischio**. La vigente tutela penale dell'integrità psicofisica dei lavoratori risente, infatti, della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla **programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonché su un**

La responsabilità si evidenzia anche nelle carenze di programmazione dei lavori

¹ Cass. penale, Sez. IV, n. 9864 del 6 marzo 2015.

² Cass. penale, Sez. IV, n. 9864 del 6 marzo 2015.





modello collaborativo di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti - anche dotati di specifiche professionalità -, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. **Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto»³.**

Da ciò, spiega il Supremo Collegio, «Ne deriva **una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele**; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza, **di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.** E' evidente, da questa diversa prospettiva, il rilievo che assumono, innanzitutto, i compiti non delegabili di predisposizione del documento di valutazione dei rischi e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da parte del datore di lavoro»⁴.

4. La casistica degli appalti multipli

In relazione alle fattispecie nelle quali occorre gestire le attività di più soggetti che operano in esecuzione di un contratto di appalto la Giurisprudenza osserva quanto segue:

«Non dissimile, sebbene di più complessa definizione, è la logica che presiede alla gestione dei rischi in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, gravando sempre sul datore di lavoro, in questo caso anche committente, l'obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi derivanti dalle possibili interferenze tra le diverse attività che si svolgono, in successione o contestualmente, all'interno di una stessa area e gravando, specularmente, su tutti i datori di lavoro ai quali siano stati appaltati segmenti dell'opera complessa, l'obbligo di collaborare all'attuazione del sistema prevenzionistico globalmente inteso, sia mediante la programmazione della prevenzione concernente i rischi specifici della singola attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia permane a carico di ciascun datore di lavoro, sia mediante la cooperazione nella prevenzione dei rischi generici derivanti dall'interferenza tra le diverse attività, rispetto ai quali la posizione di garanzia si estende a tutti i datori di lavoro ai quali siano riferibili le plurime attività coinvolte nel processo causale da cui ha tratto origine l'infortunio (Sez. 4, n. 5420 del 15/12/2011, Intrevado, n.m.; Sez. 4, n. 36605 del 5/05/2011, Giordano, n.m.; Sez. 4, n. 32119 del 25/03/2011, D'Acquisto, n.m.)»⁵.

Il datore di lavoro committente è tenuto alla proattività, collaborazione e cooperazione

³ Cass. penale, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 6394. Vedi anche Cass. Penale, Sez. IV, n. 49821 del 23 novembre 2012.

⁴ Cass. penale, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 6394.

⁵ Cass. penale, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 6394.





La predetta regola è «evidentemente finalizzata ad individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese. Tale obbligo deve intendersi, poi, esclusivamente chiarito con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, successiva all'infortunio in esame, in base al quale si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo»⁶.

In conclusione, ancora una volta, al fine di evitare qualsivoglia conseguenza di natura civile e/o penale il datore di lavoro committente è tenuto ad approntare un sistema organizzativo della sicurezza che si basi sui principi della proattività, collaborazione e cooperazione tra i tanti soggetti coinvolti.

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

Vistra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, [CONTATTACI](#)

VISTRA srl

Sede di Udine

Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993

⁶ Cass. penale, sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 6394.

